

Al Presidente della Giunta Regionale,  
Dott. Marcello Pittella  
[presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it](mailto:presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it)

e p.c.

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Francesco Mollica  
[cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it](mailto:cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it)

**VIA PEC**

**Oggetto: Richiesta di proposizione entro il 1 agosto 2017 di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il disciplinare tipo adottato con decreto MISE del 7 dicembre 2016.**

Come noto, con **sentenza n. 170 del 23 maggio 2017, depositata il 12 luglio 2017**, la **Corte Costituzionale** ha dichiarato illegittime le disposizioni contenute nel comma 7 e nel comma 10 dell'art. 38 del decreto c.d. "Sblocca Italia" (D.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014). In particolare, all'innanzi richiamato comma 7 dell'art. 38 D.L. n. 133/2014 si legge:

*«Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo».*

Sul punto la Corte Costituzionale ha stabilito che il "disciplinare tipo" adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) del 25/03/2015, successivamente abrogato e sostituito dal decreto MISE 7/12/2016, prevede le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e le modalità di esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Il censurato comma incide, dunque, sulla *materia di competenza concorrente* «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del disciplinare tipo, realizza una chiamata in sussidiarietà **senza alcun coinvolgimento delle Regioni**, sebbene la Corte Costituzionale abbia reiteratamente affermato l'esigenza della previsione "di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, [di] adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali" (sentenza n. 7 del 2016).

D'altra parte, scrutinando una fattispecie normativa analoga a quella in considerazione, sempre afferente al settore energetico degli idrocarburi, la Corte Costituzionale aveva già ravvisato "la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata

*previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate*" (sentenza n. 339 del 2009).

La sentenza n. 170/2017 sancisce, quindi, l'incostituzionalità del comma 7 dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014 nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.

A quanto innanzi evidenziato si aggiunge un'ulteriore recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 4 luglio 2017, depositata il 14 luglio 2017) sul conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo contro il Governo: sentenza con la quale i giudici costituzionali hanno chiarito che **non spettava allo Stato e per esso al MISE adottare il disciplinare tipo** con decreto del 25 marzo 2015 "**senza adeguato coinvolgimento delle Regioni**" e, per conseguenza, hanno **annullato il disciplinare tipo del 2015**.

È palmare, dunque, che il successivo (e vigente) disciplinare tipo del 7 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. il 3 aprile 2017) sia anch'esso carente di legittimità per essere stato, allo stesso modo di quello già censurato dalla Corte con sentenza n. 198/2017, **adottato senza la partecipazione delle Regioni (attraverso la Conferenza Stato-Regioni) alla predisposizione della disciplina sulle modalità operative relative (anche) al rilascio dei permessi e delle concessioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**.

Tutto quanto innanzi esposto apre la strada ad un ricorso avverso il nuovo disciplinare tipo, adottato con decreto del MISE. **Essendo spirati i termini per il ricorso al TAR (60 giorni) residuerebbe unicamente il rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato (120 giorni), da esercitare entro il prossimo 1° agosto 2017.**

Per le motivazioni sopra riportate, vista l'urgenza e non essendo calendarizzate sedute del Consiglio Regionale prima del prossimo 1° agosto 2017, i sottoscritti consiglieri regionali Giovanni Perrino e Gianni Leggieri, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, con la presente chiedono formalmente alla Giunta Regionale della Basilicata di procedere senza indugio alla proposizione del ricorso dinanzi al Capo dello Stato, in modo da poter, in un secondo momento in sede di Conferenza Stato-Regioni, partecipare alla redazione del nuovo disciplinare tipo e, quindi, rinegoziare anche le parti relative ai permessi di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in terraferma.

Distinti saluti.

Matera-Potenza, 24/07/2017

I Consiglieri Regionali,  
Giovanni PERRINO  
Gianni LEGGIERI